



PROVINCIA  
DI TERAMO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. **2016-0000139** del **22/03/2016**

**OGGETTO**

OGGETTO: AREA 1 - RISORSE UMANE – Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. L.I. contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 511 del 2015 – Richiesta differenze retributive e risarcimento danni - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 267/2000.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE  
UMANE

**SEGRETERIA**

**Estensore:** COZZI DANIELA

Proposta pervenuta il \_\_\_\_\_  
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data \_\_\_\_\_  
Eventuali Annotazioni:

**Dirigente**  
COZZI DANIELA

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PROPONENTE:**  
Avv. DI SABATINO DOMENICO

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Inviata per il parere contabile \_\_\_\_\_

Restituita il: \_\_\_\_\_

Il Responsabile

**Immediatamente Eseguita**                      Si  
**Ratifica Consiglio**                              No

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato mediante ufficiale giudiziario in data 15.03.2012 (ns. rif. prot. n. 0074393 del 27.03.2012) unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza del 21.02.2013 per la discussione, promosso dal sig. I.L. innanzi al Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro con cui la medesima parte ricorrente, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Iadecola del Foro di Teramo ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “- **accertare e dichiarare** che i rapporti di lavoro intercorsi tra l'Avv. L.I. e la Provincia di Teramo sono qualificabili come di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. sin dal 1.12.2002 o dalla diversa data ritenuta di Giustizia, ascrivibili alla categoria C, pos. ec. C1 del C.C.N.L. Autonomie locali e, conseguentemente, - **In via principale: – accertare e dichiarare** che la durata e la modalità di svolgimento del menzionato rapporto di lavoro sono avvenute in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 368/2001 e conseguentemente dichiarare che i relativi contratti, per le motivazioni tutte indicate nel presente ricorso, si sono convertiti in contratti di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1.12.2002 o dalla diversa data ritenuta di Giustizia, ascrivibili alla categoria C, pos. ec. C1 del C.C.N.L. Autonomie locali; - **condannare** la Provincia di Teramo a reinserire in servizio il ricorrente con la stessa qualifica Categoria C, pos. ec. C1 del C.C.N.L. Autonomie locali; - **condannare**, conseguentemente, la Provincia di Teramo, in persona del Presidente p.t., al pagamento della somma di € 30.582,7 a titolo di differenze retributive, indennità a vario titolo spettanti, ferie non godute, t.f.r., sin dal 1.12.2002 o dalla diversa data ritenuta di Giustizia, oltre alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali dalla stessa data; - **condannare**, infine, la Provincia di Teramo, in persona del Presidente p.t. al risarcimento quantificato nelle retribuzioni e salari accessori dall'ultimo giorno di lavoro sino alla effettiva ripresa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme spettanti. – **In via subordinata** – ritenuto valido ex post il percorso di stabilizzazione iniziato con la “trasformazione” del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in contratto a tempo determinato e acclarata la volontà dell'Ente di portare a compimento detto percorso, **dichiarare** che i relativi contratti, per le motivazioni tutte indicate nel presente ricorso, si sono convertiti in contratti di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1.10.2010; - **condannare**, conseguentemente, la Provincia di Teramo, in persona del Presidente p.t., al pagamento della somma di € 30.582,7 a titolo di differenze retributive, indennità a vario titolo spettanti, ferie non godute, t.f.r. sin dal 1.12.2002 o dalla diversa data ritenuta di Giustizia, oltre alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali dalla stessa data; - **condannare**, infine, la Provincia di Teramo in persona del Presidente p.t. al risarcimento quantificato nelle retribuzioni e salari accessori dall'ultimo giorno di lavoro sino alla effettiva ripresa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme spettanti. – **In via ulteriormente subordinata** – **condannare**, la Provincia di Teramo, in persona del Presidente p.t., al pagamento della somma di € 30.582,7 a titolo di differenze retributive, indennità a vario titolo spettanti, ferie non godute, t.f.r. sin dal 1.12.2002 o dalla diversa data ritenuta di Giustizia, oltre alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali dalla stessa data; - **condannare**, la Provincia di Teramo, in persona del Presidente p.t. al pagamento della somma di € 52.060,19 a titolo di maggiorazione retributiva, spettante ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 368/2001, per il periodo decorrente dal 1.06.2003 e fino alla data di cessazione del rapporto; - **condannare** infine, la Provincia di Teramo, in persona del Presidente p.t. al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 che viene quantificato, per le motivazioni precedentemente illustrate, in € 19.454,15 o alla maggiore o minore somma che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà di Giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme spettanti. – **In via ulteriormente subordinata** – I., stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o nella misura che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”;

**VISTA** la nota RAR prot. n. 0094734 del 19.04.2012, con cui l'Avvocatura dell'Ente, ai sensi delle polizze stipulate da questa Amministrazione, ha trasmesso alle compagnie assicuratrici Fondiaria – Sai S.p.A., INA Assitalia S.p.A e Lloyd's il predetto ricorso;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Provinciale n. 43 del 7.02.2013 i.e., che ha stabilito per le motivazioni tutte ivi riportate, quanto segue: *“1) Di costituirsi, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso dinanzi al Tribunale Civile di Teramo – Sez. Lavoro dal sig. I.L. con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato mediante ufficiale giudiziario il 15.03.2012 (ns. rif. prot. n° 0074393 del 27.03.2012); Di nominare quale procuratore e difensore degli interessi di questo Ente l'Avv. Luigi De Meis, Funzionario Avvocato in servizio presso il Settore B2 – Avvocatura della Provincia di Teramo”*;

**CONSIDERATO** che la Provincia di Teramo, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Meis, si è ritualmente costituita nel giudizio R.G. n. 454/20 come sopra promosso dal Sig. I.L., impugnando e contestando le avverse argomentazioni ed istanze;

**VISTA** la sentenza n. 511/2015 con cui il Tribunale Civile di Teramo, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi nel detto giudizio R.G. n. 454/20, proposto dal ricorrente, ha stabilito quanto segue, notevolmente riducendo le pretese di controparte: *“accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la Provincia di Teramo a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 18.442,91, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724; - rigetta nel resto; - condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che, dichiarate compensate per un terzo, si liquidano per il residuo in € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A. come per legge.”*;

**CONSIDERATO**, altresì:

- che con nota e-mail del 26/05/2015, il Settore Avvocatura ha trasmesso al Settore B7 copia della suddetta sentenza n. 511/2015;
- che con nota R.A.R. prot. n. 0131190 del 04/06/2015, il Settore Avvocatura, nel trasmettere copia della predetta sentenza alle Società assicuratrici Lloyd's, Assigeco S.r.l., UnipolSai Ass.ni S.p.A. ed INA Assitalia S.p.A., ha allo stesso tempo invitato le predette società *“a voler farsi carico delle somme occorrenti alla esecuzione della predetta decisione”*;

**VISTA** la nota dell'11/11/2015, con cui il Legale del ricorrente ha quantificato la somma che spetterebbe al Suo assistito, trasmessa dall'Avvocatura al Settore B7 con e-mail di pari data;

**RITENUTO**, pertanto, di doversi procedere senza indugio - al fine di scongiurare il pagamento di oneri ulteriori rispetto a quelli stabiliti nella sentenza n. 511/2015 cit. e derivanti dalla ritardata esecuzione della stessa - al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 25.369,19, di cui € 18.442,91 per differenze retributive, € 4.008,04 per interessi legali ed € 2.918,24 per spese legali;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” ;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'AREA 1 ai sensi dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;

### **PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

1. Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 25.369,19, derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Teramo n. 511/2015.
2. Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2016.
3. Di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel.
4. Di dare atto che sarà intrapresa, a cura dell'Avvocatura Provinciale, ogni iniziativa nei confronti delle Società assicuratrici Lloyd's, Assigeco S.r.l., UnipolSai Ass.ni S.p.A. ed INA Assitalia S.p.A. affinché le stesse procedano a manlevare questa Provincia da quanto dovuto in forza delle statuizioni giudiziali di cui alla sentenza n. 511/2015 di che trattasi.
5. Di dare atto che il Dirigente dell'AREA 1 provvederà all'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti al fine di procedere alla liquidazione delle suddette somme in favore di parte ricorrente.
6. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.

**Oggetto:** OGGETTO: AREA 1 - RISORSE UMANE – Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. L.I. contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 511 del 2015 – Richiesta differenze retributive e risarcimento danni - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

**Parere sulla regolarità tecnica:** Positivo

Teramo, li 22/03/2016

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---

**Parere sulla regolarità contabile:** Positivo  
Preso nota nel redigendo bilancio 2016.

Teramo, li 22/03/2016

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---